

Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)

Modifica del 23 giugno 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999¹,
decreta:

I

La legge federale del 19 marzo 1965² sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 34^{quater} capoverso 7 della Costituzione federale e l'articolo 11 capoverso 1 delle disposizioni transitorie della medesima³,

...

Art. 13 Applicabilità delle disposizioni della LAVS

Le disposizioni della LAVS⁴ concernenti il trattamento e la comunicazione di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto e l'assistenza amministrativa si applicano per analogia.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

¹ FF **2000** 205

² RS **831.30**

³ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 112 capoverso 6 e 196 numero 10 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).

⁴ RS **831.10**

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 23 giugno 2000

Il presidente: Seiler

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 4 luglio 2000⁵

Termine di referendum: 12 ottobre 2000

1834